

**Manuale d'uso del Modello di simulazione dei costi efficienti del servizio  
integrato dei rifiuti in base alla delibera ARERA n.443/2019 e MTR  
integrato con delibera ARERA n.238/2020**

*versione scomposta del 23 luglio 2020*

**23 luglio 2020**

## Sommario

PREMESSA .....	3
ISTRUZIONI PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2020 .	6
1. IL MODELLO DI SIMULAZIONE .....	6
2. L'INDICE DELLE ATTIVITÀ DA COMPIERE .....	6
3. COME SI PRESENTA IL MODELLO DI SIMULAZIONE.....	6
4. COME SI PRESENTANO PEF GREZZO GESTORE E PEF GREZZO COMUNE.....	7
5. LE INFORMAZIONI NECESSARIE PER LA COSTRUZIONE DEL “PEF GREZZO”: LE SCHEDE DI INPUT.....	9
5.1 Chi compila cosa .....	9
5.2 I dati da attingere dal Conto Economico .....	10
5.3 I dati da attingere dal Libro Cespiti.....	14
5.4 I dati da attingere dal Piano Economico Finanziario .....	15
5.5 Schede aggiuntive di dettaglio .....	16
6. USO DEL <i>PEF FINALE</i> .....	16
7. DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO TARIFFARIO 2020.....	17

## PREMESSA

Il presente Manuale d'uso è un compendio all'utilizzo del **Modello di simulazione** dei costi efficienti del servizio di gestione dei rifiuti, elaborato sulla base dei contenuti del metodo regolatorio contenuto nella delibera ARERA n.443 del 31 ottobre 2019 e del relativo allegato MTR<sup>1</sup>, successivamente integrato dalla deliberazione n.57 del 3 marzo 2020, dalla determina n.2 del 27 marzo 2020 e dalla delibera n.238 del 23 giugno 2020, che chiude l'iter avviato dalla delibera n.158 del 5 maggio 2020.

Il Modello proposto ha due essenziali finalità:

- a) **supportare i Comuni**, che in molti casi rivestono anche il ruolo di “Ente territorialmente competente” (ETC), nella predisposizione del Piano Economico Finanziario (PEF), coadiuvandoli nel reperimento delle informazioni necessarie e nell'individuazione dei soggetti coinvolti nel processo, anche al fine di superare le problematiche computazionali sulla base di un ordinato flusso di calcolo e di applicazione delle formule necessarie al calcolo dei costi del servizio rifiuti per il 2020;
- b) **supportare i Comuni**, anche nei casi in cui non svolgano il ruolo di ETC, nella comprensione degli effetti dei parametri previsti dal MTR, parte dei quali di diretta competenza del Comune, in qualità di soggetto preposto alla determinazione delle tariffe da applicare alle diverse categorie di utenza.

Il **Modello di simulazione** è il frutto di un confronto con le diverse competenze che contribuiscono alla gestione del servizio e alla sua regolazione operativa nell'attuale complesso contesto determinato dall'avvio della regolazione ARERA. Le soluzioni di calcolo adottate sono in linea generale condivise e robuste, pur non potendo escludersi diversi approcci su temi particolari, considerata la grande varietà di modelli gestionali in atto nei diversi territori. Il modello attiene, nel massimo grado possibile, al quadro regolatorio avviato da ARERA nei provvedimenti sopra indicati, e considera gli orientamenti espressi dalla stessa Autorità in seminari ed incontri svoltisi nei mesi scorsi.

Si precisa, ancora una volta, che l'articolazione tariffaria, la determinazione di tariffe per categoria di utenza e le agevolazioni/riduzioni applicabili, sono e restano di diretta competenza dei Comuni, e sono regolate dalla legislazione vigente, legge 147/2013 e DPR 158/1999, quest'ultimo aggiornato dal metodo tariffario ARERA, nelle parti incise dalla regolazione<sup>2</sup>. Come è noto, infine, il dl “Cura Italia”, n. 18/2020, convertito nella legge n.27 del 2020, in considerazione delle difficoltà connesse all'emergenza epidemiologica da virus COVID-19, ha consentito ai Comuni di la possibilità, entro il 30 settembre 2020 (termine prorogato dall'articolo l'art.106, co.3-bis inserito nel corso della conversione in legge del dl 34/2020), di approvare le stesse tariffe del 2019, procedendo poi alla loro rideterminazione sulla base del nuovo Piano economico finanziario 2020 da approvare entro il termine del 31 dicembre 2020, con applicazione degli eventuali conguagli nel triennio 2021-23. Resta ovviamente ferma la facoltà dei Comuni di deliberare entro settembre riduzioni ed agevolazioni- anche in relazione agli effetti dell'emergenza sulle categorie più colpite - argomento sul quale IFEL ha pubblicato una [nota di approfondimento](#) relativa alle agevolazioni relative ai prelievi sui rifiuti (TARI e Tari corrispettivo) e una [nota di commento](#) sul meccanismo obbligatorio di riduzione del prelievo sui rifiuti che i Comuni dovranno riconoscere alle utenze non domestiche, per

<sup>1</sup> MTR: con questo acronimo si intende il metodo tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti 2018-2021 descritto nell'Allegato A della deliberazione 443/2019/R/rif.

<sup>2</sup> Sentenza Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione Prima, n. 01249/2020 del 30 giugno 2020 secondo cui: “Il metodo tariffario che l'A.r.e.r.a. ha il potere di predisporre e di aggiornare è quello c.d. normalizzato, introdotto con il d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, che l'articolo 1, comma 651, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, contempla, in alternativa a quello corrispettivo del quantitativo medio di produzione dei rifiuti per unità di superficie, come criterio di commisurazione della Tassa Rifiuti - T.a.r.i.”.

effetto delle chiusure stabilite nel periodo dell'emergenza, in base a quanto previsto nella del.158 del 5 maggio 2020.

Si ricorda che sui contenuti della delibera n.443, IFEL ha pubblicato una [nota](#) per i Comuni lo scorso 3 marzo - attualmente in fase di aggiornamento con gli ultimi interventi dell'Autorità- al fine di chiarire alcuni aspetti applicativi che hanno destato maggiori criticità, e il 29 aprile u.s. sono state pubblicate delle [slide](#) contenenti gli aggiornamenti alla del.n.57/2020 e alla det.n.2/2020, sui costi efficienti del servizio. Inoltre lo scorso 20 luglio, è stato effettuato un webinar di approfondimento e sono state pubblicate delle [slide](#) sull'adozione di misure deliberate dall'Autorità per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (del.n.238/2020).

Come descritto nel prosieguo del presente Manuale d'uso, il **Modello di simulazione** si struttura in tre file: **PEF Grezzo Gestore**, **PEF Grezzo Comune** e **PEF Finale**. I costi efficienti di esercizio e di investimento dovranno essere calcolati con riferimento al servizio integrato rifiuti (SIR), attingendo informazioni da ciascun operatore, siano essi Enti Territorialmente Competenti (ETC), Comuni o gestori. **Ciascun operatore dovrà presentare all'ETC le informazioni necessarie, contenute in PEF grezzi, perché quest'ultimo componga un PEF consolidato e costruisca il modello tariffario (tramite il PEF Finale).**

La **definizione dei soggetti coinvolti** nel metodo regolatorio ARERA e quindi interessati alla predisposizione e compilazione del PEF Grezzo è riportata nella nota n. 2 in calce<sup>3</sup>.

Si rammenta che in base alla delibera n.443/2019 (comma 4.5), le entrate tariffarie che dovranno essere determinate a valle del processo di predisposizione dei PEF secondo MTR, sono considerate come valori massimi. Sarà quindi possibile, a condizione che si sia verificato l'equilibrio economico finanziario della gestione, anche applicare eventuali valori inferiori.

Al corretto utilizzo del Modello, Ifel ha dedicato un [webinar](#) formativo che resta sempre disponibile per la visione sul sito della Fondazione. Recentemente ha inoltre dedicato un [webinar](#) all'aggiornamento del Modello alla luce delle modifiche introdotte dalla delibera n. 238/2020, nonché della pubblicazione della [Piattaforma ARERA per l'inserimento dei PEF 2020](#).

La versione del Modello di simulazione ha carattere necessariamente sperimentale e potrà eventualmente cambiare in base alle necessità che dovessero emergere dalla prima implementazione presso gli enti e dall'evoluzione del contesto di riferimento.

In questo caso, sarà cura di IFEL aggiornare costantemente il Modello e darne comunicazione a chi ha già effettuato l'accesso alla versione precedente. Anche per

---

<sup>3</sup> **ETC:** Ente territorialmente competente (ETC) è l'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale, laddove esso è stato costituito ed è operativo. In caso contrario, l'ETC è il Comune.

**Gestore.** Con il termine "gestore" si intendono tutti i soggetti che erogano la totalità o anche singole parti del servizio integrato rifiuti, ivi inclusi i Comuni in caso di gestione in economia. Il gestore ha la responsabilità, in base all'articolo 6 della delibera n.443 di predisporre annualmente il PEF "grezzo", cioè il PEF al netto dei coefficienti e della parte della relazione di accompagnamento, che sono di competenza dell'ETC (EGATO o Comune, qualora il primo non sia stato definito o non sia ancora operativo); deve quindi procedere "rettificando" le voci di costo secondo quanto previsto dal MTR 443.

**Prestatore d'opera:** si intendono soggetti che gestiscono una porzione minimale del servizio integrato rifiuti, che anche prima del MTR sono stati stabilmente esclusi dall'obbligo di redigere il PEF dalla normativa previgente. Questi soggetti anche con la nuova regolazione non sono tenuti alla predisposizione del PEF "grezzo", e l'ETC, nell'ambito delle procedure di acquisizione delle informazioni, dovrà verificare che i soggetti precedentemente tenuti a collaborare alla redazione del PEF non siano considerati, a parità di attività svolte, meri prestatori d'opera.

assicurare la pronta conoscenza degli eventuali aggiornamenti è essenziale l'accesso al Modello tramite registrazione. Le diverse edizioni saranno comunque mantenute attive attraverso una cronologia delle versioni che riporteranno la data di aggiornamento e saranno comunque accessibili tramite il link già ricevuto.

Si ricorda che è attivo il canale di comunicazione specifico sull'applicazione del MTR, attraverso la casella di posta elettronica: [assistenzaMTR@fondazioneifel.it](mailto:assistenzaMTR@fondazioneifel.it).

## ISTRUZIONI PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2020

### 1. IL MODELLO DI SIMULAZIONE

Il **Modello di simulazione** è composto da **tre strumenti**: il **PEF Grezzo Gestore**, il **PEF Grezzo Comune** e il **PEF Finale**.

I file di calcolo **PEF Grezzo Gestore** e **PEF Grezzo Comune** contengono e gestiscono le medesime informazioni, seppur riferite a soggetti diversi. **Il PEF Finale deve essere compilato ad opera dell'Ente Territorialmente Competente (ETC)** che ha l'incarico di comporre il piano economico finanziario della gestione del servizio integrato rifiuti (PEF) nel suo complesso a partire dalle informazioni fornite da ciascun attore del ciclo.

### 2. L'INDICE DELLE ATTIVITÀ DA COMPIERE

Le attività da compiere per la simulazione dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il servizio integrato dei rifiuti per il 2020 sono le seguenti:

1. **individuazione degli attori del servizio integrato di gestione di rifiuti** (ETC, Autorità d'Ambito, Comuni, gestori, prestatori d'opera);
2. **somministrazione a ciascuno degli attori** tenuti alla presentazione del "PEF grezzo" **delle maschere per l'inserimento dei dati di input** (**PEF Grezzo Gestore** e **PEF Grezzo Comune**) da attingersi dai documenti contabili obbligatori, che sono essenzialmente il Conto economico e il Libro cespiti. Il modello procederà a calcolare in automatico i conguagli relativi all'annualità 2018 per ciascun attore;
3. **produzione, da parte dell'ETC, del PEF Finale derivante dal consolidamento dei PEF grezzi** (con particolare attenzione alle possibili duplicazioni contabili e rifatturazioni, come si preciserà in seguito);
4. **valutazione da parte dell'ETC delle componenti di costo previsionale (COI, COV e COS)**, da inserire facoltativamente nel PEF, e desumibili dalle informazioni rese disponibili da ciascun gestore;
5. **definizione parametri** in capo all'ETC;
6. **controllo** (prodotto in automatico nel *PEF Finale*) **del Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie**, di cui all'art 4 del MTR, e valutazioni in merito alla necessità di presentare un'istanza per il suo superamento, di cui ai commi 4.5 e 4.6 del MTR;
7. **eventuale** calcolo della componente **RCND<sub>TV</sub>**;
8. **controllo** (prodotto in automatico nel *PEF Finale*) **della Condizione per la riclassificazione dei costi fissi e variabili**, di cui all'art. 3 del MTR, e spostamento della quota di ricavi per il rispetto del vincolo fra la componente di costo fisso e quella di costo variabile.

### 3. COME SI PRESENTA IL MODELLO DI SIMULAZIONE

Il **Modello di simulazione per la predisposizione del piano tariffario 2020** viene fornito in una cartella compressa denominata "**Modello di simulazione PEF 2020 Ver 23-07**", contenente tre file Excel collegati fra loro: **PEF Grezzo Gestore**, **PEF Grezzo Comune** e **PEF Finale**.

I **PEF Grezzi** contengono le tavole di input ed i **fogli di calcolo** per il calcolo del costo efficiente dei differenti gestori del servizio (compreso il Comune) secondo la metodologia descritta nel MTR.

Il *PEF Finale* raccoglie le risultanze dei *PEF Grezzi* e agevola l'ETC nella valutazione delle componenti di costo previsionali e dei parametri di sua competenza.

**L'archivio compresso "Modello di simulazione PEF 2020 Ver 23-07" va estratto in un'unica cartella di lavoro per consentire di mantenere attivi i collegamenti fra i file.**

#### **4. COME SI PRESENTANO PEF GREZZO GESTORE E PEF GREZZO COMUNE**

Il ***PEF Grezzo Gestore/Comune*** per la rendicontazione delle informazioni necessarie alla determinazione dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per l'anno 2020 **è composto da un file Excel contenente 10 fogli di lavoro.**

I fogli di lavoro si presentano con etichette colorate, in cui ciascun colore corrisponde ad un argomento. Scorrendo il file da sinistra verso destra, si presentano innanzi tutto un **foglio di Definizioni** e una **Dashboard o Pannello di controllo**.

**Definizioni.** Questo foglio contiene l'elenco delle componenti di costo delle attività del ciclo integrato dei rifiuti urbani e ne descrive le caratteristiche. Accanto ad ogni definizione si trova il riferimento al MTR contenuto nell'Allegato A della deliberazione [443/2019/R/rif](#).

**Dashboard o Pannello di controllo.** È il foglio che raccoglie la legenda per l'uso del modello e i collegamenti ipertestuali per muoversi nel file. Sono indicati inoltre i collegamenti ai principali documenti utili per la comprensione e l'uso del metodo tariffario.

La **Legenda di compilazione** spiega i codici-colore che caratterizzano le celle del file: ogni casella bianca è un campo da compilare da parte dell'utente, ogni casella **viola** è un campo che viene calcolato dal sistema, le caselle **azzurre** contengono parametri indicati dalla stessa ARERA nella delibera e sono pertanto non modificabili, i campi **arancione chiaro** sono stati corredati con scelta da menù a tendina.

L'elenco delle **Maschere di input dei dati** riporta i collegamenti ipertestuali per raggiungere le diverse sezioni del modello, suddivise in relazione al documento contabile da cui vanno attinte le informazioni contenute in ciascun foglio: il Piano Economico Finanziario, il Conto Economico o il Libro Cespiti. Ogni foglio, a sua volta, contiene un link che permette di ritornare al *Pannello di controllo*.

**Previsionali.** Questo foglio è composto da tre sezioni: **Dati PEF, Informazioni aggiuntive e Componenti previsionali di costo**. La prima permette di inserire le informazioni sui ricavi da TARI per il 2018 e per il 2019, suddivisi fra quota fissa e variabile e scorporandone il valore relativo alle attività escluse dal nuovo perimetro TARI (art 1 del MTR), nonché di indicare per il 2019 e il 2020 le entrate indicate all'art 1.4 della determinazione 02/DRIF/2020 dell'ARERA (righe da 17 a 20) e i volumi raccolti.

I ricavi da TARI da inserire in questo prospetto devono essere valutati al lordo delle entrate descritte nell'articolo 1.4<sup>4</sup> della determinazione 02/DRIF/2020 successivamente richieste, ma al netto di eventuali decurtazioni intervenute nelle Tariffe 2018 e 2019 in relazione a ricavi da vendita di energia e materiali.

Nella sezione "Ricavi da TARI a copertura dei soli costi del gestore (Comune)" va indicata la quota parte dei ricavi da TARI per il 2018 e per il 2019 relativi ai soli costi del compilatore

---

<sup>4</sup> Contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge 248/07; le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione; le entrate derivanti da procedure sanzionatorie; le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente.

(gestore o Comune), suddividendoli fra quota fissa e variabile. Questa ulteriore scomposizione dei valori contenuti PEF degli anni passati è necessaria per permettere scomposizione della Tariffa 2020, prodotta dall'applicazione del MTR, fra i differenti attori del ciclo integrato di gestione dei rifiuti.

Successivamente, il prospetto richiede l'inserimento delle entrate descritte nell'articolo 1.4 della determinazione 02/DRIF/2020 e dei volumi di rifiuti gestiti, sia in relazione alle annualità 2018 e 2019, sia, in chiave prospettica, per il 2020.

La seconda sezione (*Informazioni aggiuntive*) richiede di specificare il *benchmark* di riferimento del Comune per il costo unitario effettivo, calcolato con riferimento alle caratteristiche del servizio integrato di gestione dei rifiuti nel 2018 e nel 2020<sup>5</sup> e la quota degli oneri di funzionamento di ARERA effettivamente sostenuti dal gestore nell'anno 2020, con riferimento alla competenza relativa all'anno 2018 (come richiesto dal comma 1.8 della determinazione 02/DRIF/2020).

La terza sezione invece (*Componenti previsionali di costo*) è suddivisa in due parti, la seconda delle quali relativa ai nuovi parametri **facoltativi** introdotti dalla delibera n. 238/2020. Ogni gestore, compilando questa sezione, propone all'ETC una quantificazione delle componenti di costo operativo incentivante ( $COI_{TV}$  e  $COI_{TF}$ ) e delle componenti previsionali di costo a copertura degli oneri legati all'emergenza sanitaria da COVID-19 ( $COV_{TV}$ ,  $COS_{TV}$  e  $COV_{TF}$ ), come definite dagli articoli 7.1-bis, 7.1-ter e 8 del [MTR integrato](#).

ATTENZIONE: Nel *PEF Finale* è prevista una sezione analoga dedicata alle decisioni definitive riguardo al riconoscimento dei costi proposti, da compilare a cura dell'ETC.

**Conto economico e SIR in perimetro.** Contengono le tavole di input per l'inserimento dei dati di Conto economico, relativi sia ai ricavi delle vendite e delle prestazioni sia al costo della produzione. Il primo foglio, per il 2017 e per il 2018, permette l'inserimento dei dati presenti nel Conto Economico di ciascun anno e di suddividerli su tre colonne fra costi e ricavi di competenza del *Servizio integrato rifiuti (nuovo perimetro TARI)*, delle *Attività rifiuti extra perimetro* e delle *Altre attività/servizi (necessario per quadratura bilancio)*. Il secondo foglio riprende dal precedente il complesso dei ricavi e dei costi riferiti al *Servizio integrato rifiuti (SIR)* e permette di suddividerli nelle componenti di costo definite nel MTR:

- CRT - Costi di Raccolta e Trasporto RSU
- CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU
- CTR - Costi di Trattamento e Recupero
- CRD - Costi della Raccolta Differenziata
- CSL - Costi di Spazzamento e Lavaggio strade e aree pubbliche
- CARC – Costi Amministrativi di Accertamento, Riscossione e Contenzioso
- CGG - Costi Generali di Gestione
- CCD - Costi Comuni Diversi
- CO - Oneri Diversi
- ACC - Accantonamenti ammessi al riconoscimento tariffario
- AMM - Ammortamenti

---

<sup>5</sup> Per il calcolo dei Fabbisogno standard del comune si rimanda all'[applicativo di calcolo](#) messo a disposizione da IFEL (accessibile tramite autenticazione sul sito IFEL, con i codici di accesso in possesso dei Comuni), nonché alla Nota di approfondimento IFEL "[Costi del servizio rifiuti, considerazione delle risultanze dei fabbisogni standard \(co. 653 della legge n. 147 del 2013\) e relativo utilizzo in base alla Delibera ARERA 31 ottobre 2019, n.443](#)".

**Cespiti (pre 2018) e Cespiti (post 2018).** Questi fogli permettono di calcolare i costi d'uso del capitale. In **Cespiti (pre 2018)** vanno indicate le informazioni relative alle immobilizzazioni iscritte a libro cespiti prima del 31 dicembre 2017 e non ancora completamente ammortizzate. Le medesime informazioni vanno altresì inserite, con riferimento alle immobilizzazioni iscritte a libro cespiti nel 2018, nel foglio **Cespiti (post 2018)**.

**LIC e PR del CCN.** Questo foglio raccoglie le informazioni necessarie al calcolo del Capitale Circolante Netto (CCN) e della remunerazione relativa ai Lavori In Corso (LIC), per ciascun operatore. Il foglio è diviso in tre sezioni. Nei *Dati di bilancio del solo operatore con riferimento alla gestione* sono richiesti, per l'anno 2017 e 2018, il valore dei Ricavi delle vendite e delle prestazioni (A1) e dei Costi della produzione per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (B6) e per servizi (B7) riferiti alle sole attività ricomprese nel perimetro TARI. I campi si compilano automaticamente attingendo dai fogli Conto economico e SIR in perimetro. Nella sezione *Remunerazione Lavori in Corso. Input dati*, il valore dei Lavori In Corso (LIC) al 31 dicembre 2017 e al 31 dicembre 2018, suddivisi per anno di ultima movimentazione. Infine, si elenca una lista di *Poste rettificative (PR) del Capitale Circolante netto*, come definite dall'art 12.4 del MTR.

## **5. LE INFORMAZIONI NECESSARIE PER LA COSTRUZIONE DEL “PEF GREZZO”: LE SCHEDE DI INPUT**

### **5.1 Chi compila cosa**

Dopo un'attenta analisi del ciclo integrato dei rifiuti per valutare i soggetti in esso coinvolti ed i ruoli che rivestono (ETC, Gestore o prestatore d'opera) è necessario raccogliere le informazioni per la definizione dei *PEF Grezzi* prima e del PEF consolidato poi.

Ciascun **Gestore** dovrà compilare le schede:

- Conto economico
- SIR in perimetro
- Cespiti (pre 2018)
- Cespiti (post 2018)
- LIC e PRdelCCN
- Acquisto Servizi\_CTS\_CTR,

nonché le parti di propria competenza del foglio *Previsionali*.

**ATTENZIONE:** Il gestore è tenuto ad indicare sia gli oneri di funzionamento di ARERA di competenza del 2018, sia a quantificare le componenti di costo previsionale COI, COS e COV nel foglio *Previsionali*. In caso di tariffa corrispettiva inoltre, è il gestore a dover compilare la sezione *InputDati PEF* riguardante la scomposizione delle tariffe degli anni 2018 e 2019.

Il Comune, in qualità di gestore di una porzione del ciclo, dovrà indicare le informazioni relative alle attività svolte in economia utilizzando le stesse schede appena elencate utilizzando l'apposito *PEF Grezzo Comune*.

È a cura dell'ETC la compilazione del *PEF Finale*, definendo il via definitiva le informazioni contenute nella scheda *Previsionali*, scomponendo i dati contenuti nel Piano Economico Finanziario degli anni precedenti e definendo i Costi Operativi Incentivanti e gli oneri legati all'emergenza sanitaria da COVID-19, nonché i parametri da indicare nel *Pannello di controllo*.

ATTENZIONE: Qualora l'ambito tariffario corrisponda con il Comune, quest'ultimo è tenuto alla compilazione della sezione della scheda *Previsionali* relativa alle informazioni da ricavare dal PEF degli anni precedenti.

## 5.2 I dati da attingere dal Conto Economico

La Scheda *Conto economico* richiede l'indicazione dettagliata dei valori dei *Ricavi delle vendite e delle prestazioni* e dei *Costi della produzione*. Nella prima colonna *Totale bilancio* vanno riportati, per favorire il processo di validazione successivo, i valori effettivi contenuti nel Conto Economico (CE) del gestore per le annualità 2017 e 2018. Questi valori vanno successivamente suddivisi nelle successive colonne distinguendo i soli ricavi e costi relativi al *Servizio integrato rifiuti (nuovo perimetro TARI)*, da quelli relativi alle altre *Attività rifiuti extra perimetro* ed infine dalle *Altre attività/ servizi (necessario per quadratura bilancio)*.

Con riferimento al complesso dei **Ricavi delle vendite e delle prestazioni** (A1) viene richiesto di scorporare i Ricavi per entrate tariffarie in applicazione dei corrispettivi all'utenza (art. 5 MTR), i Ricavi da vendita di materiale, i Ricavi da vendita di energia e da incentivi all'energia prodotta da fonti rinnovabili (per la sola componente da portare in detrazione alla tariffa finale) ed i Ricavi da CONAI.

I *Ricavi per entrate tariffarie in applicazione dei corrispettivi all'utenza (art. 5 MTR)*, comprendono, per i gestori che non riscuotono direttamente le tariffe, i corrispettivi del servizio ricevuti dai Comuni serviti.

Se le informazioni da indicare in questa sezione devono essere attinte dal bilancio di un ente locale, si dovrà fare riferimento agli accertamenti di entrata corrente riconducibili alle sole attività incluse nel perimetro TARI, di competenza degli anni 2017 e 2018, cercando di assicurare nel miglior modo possibile la coerenza con le sottostanti indicazioni riguardanti i costi del servizio.

Il complesso dei **Costi della produzione** viene richiesto in maniera molto dettagliata e segue una differenziazione cromatica: alcune celle sono **azzurre**, altre **blu**. Le celle blu contengono dettagli dei costi della produzione che non concorrono alla definizione dei costi riconosciuti dalla regolazione, la loro compilazione è però necessaria per ottenere completezza e chiarezza, nonché la quadratura del totale dei costi della produzione iscritti a bilancio.

Lo schema proposto scompone il costo della produzione nelle seguenti voci:

- B6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
- B7) Per servizi. Se fra le spese per servizi compaiono *acquisiti da Gestori/Comune che operano all'interno del ciclo RU del Comune (poste da consolidare con i ricavi)* - come può accadere nel caso in cui sia il gestore a percepire i contributi dai consorzi CONAI e successivamente a girarne il valore, in tutto o in parte, al Comune - esse vanno indicate separatamente come "di cui" del valore complessivo. Si richiede in questo caso di inserire una nota esplicativa a destra delle tavole di input nelle colonne *Note del compilatore e Indicazioni per consolidamento bilanci (rifatturazioni, ecc..)*.
- B8) Per godimento beni di terzi; dando separata indicazione del valore dei beni in leasing operativo

ATTENZIONE: Come meglio specificato nella determinazione n. 02/DRIF/2020 ai commi 1.10 e 1.11, qualora i beni in leasing concorrano alla definizione del capitale investito e di conseguenza

compaiano nel Libro Cespiti, il valore del canone di leasing NON deve rientrare anche nei costi operativi, evitando la duplicazione dei conteggi.

- B9) Per il personale.
- B10) Ammortamenti e svalutazioni, da indicarsi unicamente per la quadratura del totale del costo della produzione (cella blu). Sono invece ammessi alla regolazione, come indicato all'art 14 del MTR, i dettagli relativi agli accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità<sup>6</sup> e agli accantonamenti al fondo di svalutazione dei crediti e al fondo rischi su crediti (celle azzurre).
- B11) Variazione delle rimanenze.
- B12) Accantonamenti per rischi, ammessi dall'art 14 del MTR per oneri previsti dalla normativa di settore e/o dai contratti di affidamento.
- B13) Altri accantonamenti. Sempre con riferimento all'art 14 del MTR si richiedono nello specifico quelli per la costituzione di un fondo per la chiusura a fine vita dell'impianto, per la costituzione di un fondo per il ripristino dei siti, per la costituzione di un fondo per la gestione post operativa della discarica e tutti gli altri accantonamenti non in eccesso rispetto all'applicazione di norme tributarie.
- B14) Oneri diversi di gestione.

**Tutte le voci vanno indicate al netto di IVA. Qualora nel bilancio del gestore (o dell'ente) compaiano gli importi al lordo dell'IVA in quanto indetraibile, tale ammontare va scorporato ed indicato nella voce *IVA e altre imposte indetraibili*.**

Infine, qualora negli esercizi 2017 e 2018 si siano verificate *Spese eccezionali*, tali somme vanno scorporate dalle voci precedenti e indicate tutte nella voce residuale a chiusura del quadro.

**Nella compilazione della Scheda di CE vanno evitate duplicazioni di spesa e ricostruito il valore complessivo iscritto a bilancio dei costi della produzione.**

Se le informazioni da indicare in questa sezione devono essere attinte dal bilancio di un ente locale, si dovrà fare riferimento agli **impegni di spesa corrente** riconducibili alle sole attività incluse nel perimetro TARI, di competenza degli anni 2017 e 2018, cercando di assicurare nel miglior modo possibile la coerenza con le indicazioni già inserite con riferimento ai ricavi del servizio.

**ATTENZIONE:** È possibile che le attività incluse nel perimetro TARI abbiano portato a spese in conto capitale (contabilizzate al Quadro 11 del CCC 2017 e 2018) che non hanno trovato, né troveranno nel futuro, una valorizzazione finale fra i cespiti dell'ente o di altri attori del ciclo integrato dei rifiuti. In questo caso, è ammissibile indicare queste spese fra i costi operativi nella Scheda CE. Va in ogni modo evitato il doppio conteggio delle spese fra i costi operativi e i costi d'uso del capitale.

Per quanto riguarda le schede relative ai dati di Conto economico, è necessario evitare eventuali duplicazioni di costi fra i diversi attori della filiera.

*ESEMPIO: Si pensi ad un Comune che affida il servizio ad un unico Gestore. Il Gestore potrebbe percepire per intero i contributi dai consorzi CONAI e, in base agli accordi intrapresi con il Comune, trasmetterli al Comune pagando una fattura emessa da quest'ultimo. I ricavi da CONAI compaiono dunque fra i ricavi sia del Gestore che del Comune, ma nel PEF Consolidato vanno contati una sola volta. Allo stesso modo il costo della fattura che il Gestore paga al Comune compare fra i costi del*

---

<sup>6</sup> Di cui al comma 3.3 dell'allegato n. 4/2 al Dlgs 118/2011 (TARI tributo), all'art 14 del MTR e al comma 1.9 della determinazione 02/DRIF/2020 dell'ARERA.

*servizio nel Conto economico del gestore, ma non si tratta realmente di costi operativi e dunque non sono da conteggiarsi nel PEF Consolidati.*

Chiude la Scheda CE, l'elenco delle **Poste rettificative delle voci di costo operativo**, riferite alle attività afferenti al ciclo integrato dei rifiuti, definite all'art 1 del MTR.

Vanno indicate fra le Poste rettificative solamente le spese che nel precedente schema di rendicontazione dei *Costi della produzione* sono state inserite nelle caselle **azzurre**, ovvero vanno indicate le sole voci a rettifica dei costi operativi riconosciuti dalla regolazione. Nello specifico, si richiede il dettaglio delle seguenti poste rettificative:

- accantonamenti, diversi dagli ammortamenti, operati in eccesso rispetto all'applicazione di norme tributarie, fatto salvo quanto disposto dall'art 14 del MTR;
- oneri finanziari e rettifiche di valori di attività finanziarie;
- svalutazioni delle immobilizzazioni;
- oneri straordinari;
- oneri per assicurazioni, qualora non espressamente previste da specifici obblighi normativi;
- oneri per sanzioni, penali e risarcimenti, nonché i costi sostenuti per il contenzioso ove l'impresa sia risultata soccombente;
- costi connessi all'erogazione di liberalità;
- costi pubblicitari e di marketing, ad esclusione di oneri che derivino da obblighi posti in capo ai concessionari;
- spese di rappresentanza;
- altre rettifiche (solo se concordato).

Chiudono la scheda **due quantificazioni riassuntive**, calcolate in automatico dal sistema (*Costi complessivi rettificati* e il "di cui" *IVA e altre imposte indetraibili*) e il **campo delle Annotazioni**.

**ATTENZIONE:** Sulla destra rispetto alle *Tavole di Input* dei dati si trovano due colonne: *Note del compilatore* e *Indicazioni per consolidamento bilanci (rifatturazioni, ecc.)*. Trovano qui collocazione tutte le informazioni che possono aiutare l'ETC in fase di consolidamento delle informazioni contenute nelle *Tavole di input* provenienti dai differenti gestori. In caso, infatti, di flussi finanziari interni al ciclo integrato, esiste la possibilità di incorrere in duplicazioni di costi. Ogni gestore, nel compilare le proprie *Tavole di input*, deve dunque indicare all'ETC quali dei propri costi derivano, ad esempio, da ricavi percepiti per conto di un altro attore e che ad esso vengono rigirati comparando pertanto nel prospetto dei costi della produzione senza, effettivamente configurare un reale costo operativo della gestione.

La Scheda **SIR in perimetro** richiede di allocare le spese indicate nel foglio Conto economico alla colonna *Servizio integrato rifiuti (nuovo perimetro TARI)* nelle componenti di costo, nello specifico in:

- CRT (Costi di Raccolta e Trasporto RSU): componente a copertura dei costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati, di cui all'art 6 e al comma 7.3 del MTR;
- CTS (Costi di Trattamento e Smaltimento RSU): componente a copertura dei costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani, di cui all'art 6 e al comma 7.4 del MTR;

- CTR (Costi di trattamento e Recupero): componente a copertura dei costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani, di cui all'art 6 e al comma 7.6 del MTR;
- CRD (Costi della Raccolta Differenziata): componente a copertura dei costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate, di cui all'art 6 e al comma 7.5 del MTR;
- CSL (Costi di Spazzamento e Lavaggio strade e aree pubbliche): componente a copertura dei costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio, determinata sulla base delle disposizioni di cui all'art 6 e al comma 7.2 del MTR;
- CARC (Costi Amministrativi di Accertamento, Riscossione e Contenzioso): sono i costi operativi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti, che comprende le operazioni di: i) accertamento, riscossione (incluse le attività di bollettazione e l'invio degli avvisi di pagamento); ii) gestione del rapporto con gli utenti (inclusa la gestione reclami) anche mediante sportelli dedicati o call-center; iii) gestione della banca dati degli utenti e delle utenze, dei crediti e del contenzioso; iv) promozione di campagne ambientali di cui al comma 9.2 del MTR; v) prevenzione della produzione di rifiuti urbani di cui al comma 9.2 del MTR;
- CGG (Costi Generali di Gestione): sono i costi generali di gestione relativi sia al personale non direttamente impiegato nelle attività operative del servizio integrato di gestione dei RU, sia, in generale, la quota parte dei costi di struttura;
- CCD (Costi Comuni Diversi): sono i costi relativi alla quota di crediti inesigibili determinati: i) nel caso di TARI tributo, secondo la normativa vigente; ii) nel caso di tariffa corrispettiva, considerando i crediti per i quali l'ente locale/gestore abbia esaurito infruttuosamente tutte le azioni giudiziarie a sua disposizione per il recupero del credito o, alternativamente, nel caso sia stata avviata una procedura concorsuale nei confronti del soggetto debitore, per la parte non coperta da fondi svalutazione o rischi ovvero da garanzia assicurativa;
- CO<sub>AL</sub> (Oneri Diversi): include la quota degli oneri di funzionamento degli Enti territorialmente competenti, di ARERA, nonché gli oneri locali, che comprendono gli oneri aggiuntivi per canoni/compensazioni territoriali, gli altri oneri tributari locali, gli eventuali oneri relativi a fondi perequativi fissati dall'Ente territorialmente competente.

ATTENZIONE: L'ETC può includere tra i costi riconosciuti eventuali costi per la gestione post-operativa delle discariche autorizzate e dei costi di chiusura, nel caso in cui le risorse accantonate in conformità alla normativa vigente risultino insufficienti a garantire il ripristino ambientale del sito medesimo.

- ACC (Accantonamenti ammessi al riconoscimento tariffario) è la componente a copertura degli accantonamenti ammessi al riconoscimento tariffario definita all'art 14 del MTR.
- AMM (Ammortamenti): gli ammortamenti da indicare in questo Schema non sono quelli ammessi a regolazione, che verranno calcolati nei successivi Fogli *Cespiti (pre 2018)* e *Cespiti (post 2018)* secondo i criteri di cui all'art 13 del MTR, ma quelli indicati nel bilancio del gestore e necessari ad ottenere la quadratura del valore del Costo della produzione.

Da un punto di vista operativo, nel compilare il *PEF Grezzo Gestore*, il compilatore troverà nelle colonne *Servizio integrato rifiuti (nuovo perimetro TARI)* relative alle annualità 2017 e 2018, i medesimi valori già inseriti nel Foglio *Conto Economico*. Dopo aver allocato le

somme ivi contenute fra le componenti di costo nelle successive colonne, nella colonna *Check* dovranno comparire tutti valori nulli.

Diversamente, nel modello in cui è il Comune a imputare nel foglio *SIR in perimetro* del *Modello di calcolo* i costi operativi del ciclo integrato di gestione dei rifiuti, quest'ultimo dovrà compilare le colonne riferite alle componenti di costo e nella colonna *Servizio integrato rifiuti (nuovo perimetro TARI)* si leggerà la somma calcolata dal sistema in automatico.

### 5.3 I dati da attingere dal Libro Cespiti

Le Schede per la raccolta dei dati necessari al calcolo dei costi d'uso del capitale sono tre: **Cespiti (pre 2018)**, **Cespiti (post 2018)** e **LIC e PRdelCCN**. Questo insieme di schede va compilato per ciascun operatore per cui si intendono valorizzare i costi di capitale.

Il perimetro delle immobilizzazioni comprende i soli cespiti in esercizio al 31 dicembre 2018, acquisiti dall'esterno o realizzati, che non siano stati oggetto di radiazioni o dismissioni, ovvero oggetto di successivi interventi di sostituzione ancorché non radiati e/o dismessi e per i quali il fondo di ammortamento al 31 dicembre 2017 non abbia già coperto il valore lordo degli stessi.

Le due Schede sono sostanzialmente identiche nelle informazioni richieste, ma si riferiscono ad un insieme di immobilizzazioni differente. *Cespiti (pre 2018)* raccoglie informazioni riguardo alle immobilizzazioni iscritte a libro cespiti prima del 31 dicembre 2017, *Cespiti (post 2018)* riguarda i cespiti iscritti nel 2018.

Ciascuno dei due Fogli si apre con una tavola di **Poste rettificative delle immobilizzazioni**. Si tratta di una lista di voci (codificata dai commi 11.6 e 11.7 del MTR) che in sede di validazione saranno utili a ricondurre il valore iscritto a libro cespiti del complesso delle immobilizzazioni con i valori che verranno inseriti nella tabella sottostante.

Nella Tavola successiva sono richieste le seguenti informazioni per ciascun cespite o aggregato di cespiti (medesima categoria e anno di iscrizione):

- **Categoria del cespite.** Va operata in questo campo una scelta dal menù a tendina che ripropone i valori codificati nel comma 13.2 del MTR. In relazione alla scelta fatta nel campo "Vite Utili" apparirà in automatico il valore stabilito nel MTR. Qualora l'ETC desideri introdurre una diversa categoria di cespite, non indicata nel Metodo, sarà necessario inserire manualmente anche il valore della relativa vita utile per il calcolo degli ammortamenti.
- **Soggetto di riferimento.** Si richiede il soggetto di riferimento qualora il costo d'uso del capitale venga calcolato per più di un gestore (il modello IFEL prevede in automatico fino a due soggetti).
- **Anno di iscrizione del cespite.**
- **Valore di iscrizione del bene.**
- **Contributi a Fondo Perduto ricevuti.**
- **Fondo di ammortamento al 31/12/2017** (questa informazione non è richiesta nel foglio *Cespiti (post 2018)*)
- **Fondo ammortamento per i contributi a fondo perduto al 31/12/2017**(questa informazione non è richiesta nel foglio *Cespiti (post 2018)*)

Da un punto di vista operativo, la scheda di input sui cespiti nel *PEF Grezzo* si presenta con alcune colonne in bianco e **azzurro** ed alcune colorate di **viola**. Una volta compilate le

celle bianche/**azzurre**, nelle celle **viola** del *PEF Grezzo* comparirà il calcolo degli ammortamenti e delle immobilizzazioni nette.

ATTENZIONE: In caso di cespiti molto numerosi che superano il limite segnalato da una riga colorata in blu con la scritta **INSERIRE RIGHE SOPRA A QUESTA** si prega di contattare [assistenzaMTR@fondazioneifel.it](mailto:assistenzaMTR@fondazioneifel.it).

Scorrendo il Foglio **LIC e PRdelCCN** dall'alto verso il basso si riscontrano tre sezioni.

Nella prima (*Dati di bilancio del solo operatore con riferimento alla gestione*) si richiede l'inserimento delle voci:

- Ricavi A1: che considera i “Ricavi delle vendite e delle prestazioni” relative alle attività afferenti al ciclo integrato dei rifiuti, come risultante dal bilancio dell'anno 2017 (per il calcolo del conguaglio) e dell'anno 2018 del gestore;
- Costi B6 B7: dato dalla somma dell'importo delle voci B6) “Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci” e B7) “Costi per servizi”, relativi alle medesime attività, come risultanti dal bilancio 2017 e 2018 del gestore.

Tali voci sono attinte in automatico dal sistema dal foglio *Conto economico* o dal foglio *SIR in perimetro*.

Nella seconda (*Remunerazione Lavori in Corso. Input dati*) si richiede l'inserimento del valore del saldo delle immobilizzazioni in corso al 31/12/2017 e al 31/12/2018, al netto dei saldi che risultino invariati da più di 4 anni, suddivisi per anno di ultima movimentazione.

Infine, nella terza sezione, viene proposto un elenco di Poste rettificative del capitale che includono forme alternative di finanziamento presenti nel bilancio dell'anno 2017 o 2018; in particolare, il valore dei fondi per il trattamento di fine rapporto, incluso il fondo di trattamento di fine mandato degli amministratori, per la sola quota parte trattenuta dal gestore, nonché i fondi rischi e oneri ed eventuali fondi per il ripristino beni di terzi.

#### **5.4 I dati da attingere dal Piano Economico Finanziario**

Nella **Scheda Previsionali** viene richiesto di riclassificare alcune informazioni contenute nel Piano Economico Finanziario (PEF) redatto per le annualità 2018 e 2019. Nello specifico, i ricavi da TARI vanno suddivisi fra quota fissa e quota variabile e vanno distinti quelli di pertinenza delle attività ricomprese nel nuovo perimetro di regolazione da quelli relativi alle attività che ne sono escluse (esemplificate nell'art 1 del MTR).

I ricavi da TARI da inserire in questo prospetto devono essere valutati al lordo delle entrate descritte nell'articolo 1.4 della determinazione 02/DRIF/2020 successivamente richieste, ma al netto di eventuali decurtazioni intervenute nelle Tariffe 2018 e 2019 in relazione a ricavi da vendita di energia e materiali.

Nella sezione “Ricavi da TARI a copertura dei soli costi del gestore (Comune)” va indicata la quota parte dei ricavi da TARI per il 2018 e per il 2019 relativi ai soli costi del compilatore (gestore o Comune), suddividendoli fra quota fissa e variabile. Questa ulteriore scomposizione dei valori contenuti PEF degli anni passati è necessaria per permettere scomposizione della Tariffa 2020, prodotta dall'applicazione del MTR, fra i differenti attori del ciclo integrato di gestione dei rifiuti.

Successivamente si chiede di specificare per il 2018, 2019 e il 2020 le entrate indicate all'art 1.4 della determinazione 02/DRIF/2020 dell'ARERA, vale a dire:

- Contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge 248/07.
- Entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione.
- Entrate derivanti da procedure sanzionatorie.
- Ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente.

Per la valorizzazione dei costi unitari effettivi, di cui al comma 16.3 del MTR, sono infine richiesti i volumi gestiti, in tonnellate, per ciascuna annualità.

Nella Scheda *Previsionali*, l'ultima sezione in basso è dedicata all'indicazione, delle eventuali componenti di costo operativo incentivante ( $COI_{TV}$  e  $COI_{TF}$ ), come definite dal comma 7.10 e dall'art. 8 del MTR e delle eventuali ulteriori componenti di costo previsionali in relazione all'emergenza sanitaria da COVID-19 ( $COV_{TV}$ ,  $COV_{TF}$  e  $COS_{TV}$ ) come definite dagli articoli *7bis* e *7ter* del MTR aggiornato alla luce della delibera 238/2020.

### **5.5 Schede aggiuntive di dettaglio**

Chiude il set la **Scheda Acquisto Servizi\_CTS\_CTR**. In essa sono raccolte le informazioni, relativamente all'annualità 2018, richieste nel comma 7.7 del MTR allo scopo di esplicitare la formazione delle componenti di costo operativo per l'attività di trattamento e di recupero e per l'attività di trattamento e smaltimento.

Nello specifico, nel caso in cui il gestore non svolga (in tutto o in parte) direttamente l'attività di trattamento e smaltimento e l'attività di trattamento e recupero, le rispettive componenti di costo sono ottenute come prodotto tra il corrispettivo unitario del servizio (coerente con i valori di mercato ed espresso in euro/tonnellata) e i quantitativi conferiti (espressi in tonnellate).

Per facilitare l'attività di controllo da parte dell'ETC, nella Tavola sono richieste pertanto le seguenti informazioni:

- soggetto da cui si acquista;
- tipologia di rifiuto;
- componente (CTS/CTR);
- anno di conferimento;
- quantitativi conferiti (Tonnellate/anno);
- prezzo unitario medio (Euro/Tonnellata).

A conclusione della compilazione delle tavole di input contenute nel **PEF Grezzo Gestore/ Comune** e successivamente all'inserimento delle informazioni relative al ciclo integrato di gestione dei rifiuti a cura dell'ETC, nel foglio finale *ModPEF* si comporrà il PEF Grezzo dell'operatore riferito al 2020, in conformità all'Allegato aggiornato della delibera 443/2019/R/rif.

## **6. USO DEL PEF FINALE**

Una volta completata la compilazione dei PEF Grezzi, l'ETC può procedere alla composizione del **PEF Consolidato** grazie alla compilazione del *PEF Finale*.

Questa attività consiste nella costruzione di un PEF contenente tutte le informazioni relative alla produzione dell'intero servizio di gestione dei rifiuti urbani, nel quale sono pertanto integrati i dati di conto economico e patrimoniali contenuti in ciascun PEF grezzo.

Questa operazione si traduce in un controllo, svolto da parte dell'ETC, sulle informazioni contenute nei PEF Grezzi allo scopo di eliminare eventuali duplicazioni di costi o ricavi.

ATTENZIONE: L'operazione di consolidamento non deve portare a duplicazioni di costi né fra attori del sistema integrato (ovvero i costi che compaiono nel bilancio di più di un attore devono essere contati una sola volta) né fra costi operativi e costi di capitale (come potrebbe verificarsi per alcune particolari tipologie di beni in *leasing*).

Il *PEF Finale* contiene quattro fogli: ***Dashboard, Definizioni, Previsionali e ModPEF***

Nel foglio *Previsionali* del *PEF Finale* vanno riportati i dati relativi al bacino tariffario. Si tratta di informazioni univoche che pertanto non hanno bisogno di ulteriori elaborazioni.

La sezione *Componenti previsionali di costo* va compilata, infine, a cura dell'ETC qualora intenda riconoscere componenti di costo operativo di natura previsionale destinate alla copertura degli oneri variabili e degli oneri fissi attesi relativi al conseguimento di target di miglioramento dei livelli di qualità e/o alle modifiche del perimetro gestionale. La sezione riguarda anche le componenti facoltative definite dalla delibera 238/2020 a copertura dei costi legati all'emergenza sanitaria da COVID-19.

Il foglio *ModPEF* contiene collegamenti a *PEF Grezzo Gestore* e *PEF Grezzo Comune* che consentono di richiamare le componenti di costo relative ai gestori del servizio per comporle nella Tariffa finale grazie alla definizione dei parametri e delle componenti di costi a cura dell'ETC, come descritto di seguito.

## 7. DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO TARIFFARIO 2020

Per la definizione del totale delle entrate tariffarie previsto per il 2020 secondo il MTR, nel *PEF Finale* l'ETC provvede alla definizione dei parametri nella *Dashboard* o *Pannello di controllo*.

I parametri che l'ETC deve valutare sono suddivisibili in tre gruppi:

- **i fattori  $b$  e  $\omega$  di *sharing*** dei ricavi (definiti al comma 2.2 del MTR);
- **i coefficienti  $\gamma$  di gradualità nel riconoscimento dei costi efficienti** (descritti all'art. 16 del MTR);
- **i parametri per la determinazione del limite  $\rho$  alla crescita delle tariffe** (indicati al comma 4.3 del MTR)<sup>7</sup>.

Si rammenta che **tutti i parametri sopraelencati incidono, seppur in maniera diversa, nel calcolo dell'ammontare delle entrate tariffarie previste e quindi devono essere valutati e ponderati con particolare attenzione da parte dell'ETC** essendo dei parametri la cui dimensione, pur essendo definita all'interno di specifici *range*, deve essere motivata e descritta nella relazione di accompagnamento al PEF (commi 4.6 e 4.7 della relazione) anche con riferimento al rispetto dell'equilibrio economico della gestione.

**I parametri di *sharing* dei ricavi ( $b$  e  $\omega$ ) e di gradualità di applicazione dei conguagli sono fra le principali leve di variazione della Tariffa 2020 su cui può agire l'ETC.**

Vanno scelti in relazione ai ricavi derivanti da più fonti, alle caratteristiche del servizio e

---

<sup>7</sup> Per una descrizione dettagliata degli indicatori e delle formule di riferimento si veda la [Nota di approfondimento](#) sulla deliberazione ARERA n. 443/2019 di avvio della regolazione del servizio rifiuti e il relativo Metodo Tariffario-MTR (periodo 2018-2021) del 3 marzo 2020.

della gestione, nonché agli obiettivi da raggiungere in termini di %RD, performance di riutilizzo e riciclo e di soddisfazione dell'utenza.

Il **fattore di sharing *b*** incide nel computo dell'ammontare delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile e viene applicato alle seguenti categorie di ricavo:

- derivanti la vendita di materiale o energia ottenuti dai rifiuti sul libero mercato;
- componenti di ricavo diverse da quelle relative alla gestione dei RU, ottenute avvalendosi di *asset* e risorse del servizio del ciclo integrato;
- derivanti dai corrispettivi CONAI.

Il **fattore di sharing *b*** può assumere un valore compreso nell'intervallo **[0,3 ; 0,6]**, **nell'ambito del quale l'ETC potrà decidere quanta parte dei ricavi destinare ai gestori del servizio e quanta parte trattenere per destinare alla riduzione delle tariffe all'utenza.**

Il fattore correttivo  $\omega$  è il **fattore correttivo del fattore di sharing *b* applicato ai proventi CONAI.** La scelta dell'ETC nella determinazione del fattore di sharing  $\omega$  deve essere coerente con le valutazioni dell'Ente territorialmente competente ai fini della determinazione dei parametri  $\gamma_{1,a}$  e  $\gamma_{2,a}$ , che sono i parametri obiettivo sulla raccolta differenziata e sulla preparazione per il riutilizzo e riciclo. **Il fattore  $\omega$  può assumere un valore compreso tra (0,1 - 0,4).**

Entrambi i fattori appena descritti (*b* e  $\omega$ ) sono **fattori moltiplicativi dei ricavi derivanti dai rifiuti che sono posti in riduzione dei costi che devono pareggiare le entrate tariffarie.** Nella tabella che segue vengono evidenziati gli effetti delle eventuali scelte compiute dagli ETC all'interno dei valori compresi nei *range* consentiti.

<b>Fattore di sharing</b>	<b>Valori min. del range ammesso per i fattori di sharing</b>	<b>Valori max del range ammesso per i fattori di sharing</b>
<b><i>b</i></b>	Massimo ammontare dei ricavi a favore del gestore e massimo incentivo per lo stesso nella valorizzazione dei rifiuti.	Minimo ammontare dei ricavi a favore del gestore e minimo incentivo per lo stesso nella valorizzazione dei rifiuti.
	Minima detrazione dei costi da inserire nel PEF e minimo beneficio e tariffe più alte per gli utenti del servizio.	Massima detrazione dei costi da inserire nel PEF e massimo beneficio e tariffe più basse per gli utenti del servizio.
		Necessità di giustificare la scelta da parte dell'Etc.

Si ricorda tuttavia che il fattore di sharing *b* è stato inserito per incentivare i gestori a massimizzare i ricavi derivanti dalla valorizzazione energetica o dei materiali ceduti derivanti dalla raccolta.

L'ETC potrà pertanto decidere di detrarre dai costi una quota massima dei proventi dalla vendita di energia o di materiali destinandola ad esempio alla riduzione delle tariffe

all'utenza (utilizzando coefficienti di *sharing* alti), ma dovrà giustificarlo nella relazione di accompagnamento al PEF.

Gli **altri coefficienti che l'ETC deve stabilire invece si applicano ai conguagli relativi alle annualità 2018 (per il PEF 2020) e 2019 (per il PEF 2021)** applicando alla somma delle componenti  $RC_{TV,a}$  e  $RC_{TF,a}$ , calcolate dai *PEF Grezzi*, il coefficiente di gradualità  $(1 + \gamma_\alpha)$ . **Il significato di questo coefficiente, che agisce in egual misura sulla componente a conguaglio dei costi sia variabili che fissi, è quello di mitigare l'effetto dei conguagli sull'ammontare dei costi previsti per l'anno  $a$ , e quindi di diminuire le tariffe finali all'utenza.**

Il **coefficiente  $\gamma_\alpha$**  è il risultato della somma di tre componenti

$$\gamma_\alpha = \gamma_{1\alpha} + \gamma_{2\alpha} + \gamma_{3\alpha}$$

dove:

- $\gamma_{1\alpha}$  è valorizzato tenendo conto della valutazione del rispetto degli **obiettivi di raccolta differenziata** da raggiungere;
- $\gamma_{2\alpha}$  è quantificato considerando l'efficacia delle **attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo**;
- $\gamma_{3\alpha}$  è determinato sulla base delle risultanze di **indagini di soddisfazione degli utenti del servizio, svolte in modo indipendente**, o con riferimento al **grado di rispetto della Carta dei servizi**.

In ciascun anno  $a = \{2020, 2021\}$ , **il coefficiente di gradualità  $(1 + \gamma_a)$  è calcolato sulla base del confronto tra costo unitario effettivo ( $CU_{eff_{a-2}}$ ) e il benchmark di riferimento**, che **nel caso di PEF per singolo Comune** è rappresentato da:

- fabbisogno standard di cui all'articolo 1, comma 653, della legge n. 147/2013 per le Regioni a Statuto ordinario;
- costo medio di settore come risultante dall'ultimo Rapporto ISPRA per le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano.

A seconda della condizione di  $CU_{eff_{a-2}}$ , della somma  $RC_{TV,a} + RC_{TF,a}$  (che in caso positivo verificano un costo riconosciuto minore di quello efficiente) e dei componenti di  $\gamma_\alpha$  (cioè dei fattori di qualità riconosciuti), vi sarà una differente condizione di conguaglio: quindi **i conguagli sono direttamente determinati dal costo efficiente e da fattori di qualità rilevabili, determinati dall'ETC.**

Infine, **il valore effettivo del conguaglio** dovuto ogni anno sarà determinato in funzione del **numero di rate ( $r$ )** per il recupero della componente di conguaglio, che sarà **discrezionalmente definito dall'ETC fino ad un massimo di quattro rate.**

Dal punto di vista operativo nel **PEF Finale** si deve operare nel **Pannello di controllo o Dashboard dove l'ETC troverà cinque quadranti**. I parametri appena descritti sono da inserire nelle celle **rosa** dei quadranti di sinistra: *Sharing dei ricavi e gradualità recupero conguagli e Limite tariffario*.

Viene data in questo modo all'ETC ogni indicazione per le necessarie valutazioni riguardo alla possibilità di presentare **un'istanza per il superamento del limite tariffario annuale**, di cui ai commi 4.5 e 4.6 del MTR o avvalersi della facoltà prevista sempre dal comma 4.5 della delibera 443/2019 ovvero di definire un valore di entrate tariffarie per il 2020 inferiore a quello determinato ai sensi del MTR e risultanti dal **PEF Finale**. Si

rammenta come in questo caso deve essere attentamente verificato l'equilibrio economico finanziario della gestione e, ai sensi del comma 1.3 della delibera n.57 del 3 marzo 2020, devono essere indicate nella relazione di accompagnamento le componenti di costo che, seppur ammissibili, non si ritiene di coprire integralmente.

**Dashboard o Pannello di controllo.** È il foglio principale che raccoglie i parametri notevoli e i risultati della simulazione, oltre alla legenda per l'uso del modello.

Il Pannello di controllo è costituito da 5 quadranti.

A sinistra del foglio sono riportati i **Parametri da inserire a cura dell'ETC**, raggruppati in due quadranti: **Sharing dei ricavi e gradualità recupero conguagli** e **Limite tariffario**.

ATTENZIONE: Le celle in **rosa** sono quelle che devono essere compilate dall'ETC, quelle **viola** vengono invece calcolate in automatico.

Oltre ai parametri relativi allo *sharing* dei ricavi e ai conguagli (art. 2 e art. 16 del MTR rispettivamente), nel primo quadrante l'ETC troverà il valore del *benchmark* di riferimento del Comune per il costo unitario effettivo, calcolato con riferimento alle caratteristiche del servizio integrato di gestione dei rifiuti nel 2018 e nel 2020<sup>8</sup> ed inserito nel foglio *Previsionali*.

Figura 1: Dashboard o Pannello di controllo

**Parametri da inserire a cura dell'ente territorialmente competente**

Compilare le celle rosa

Sharing dei ricavi e gradualità recupero conguagli			
		Anno 2020	Range di scelta
	b		[0,3 ;0,6]
	ω		[0,1 ;0,4]
	γ	0,00	
Valutazione rispetto obiettivi %RD	γ1		Da valutare
Valutazione performance riutilizzo/riciclo	γ2		Da valutare
Valutazione soddisfazione utenti	γ3		Da valutare
	r		[1 ; 4]
		Anno 2018	Anno 2020
Benchmark di riferimento		0,00	0,00
Costo Unitario effettivo	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Limite tariffario			
	rpi	1,70%	
	x		[0,1% ;0,5%]
	QL		[0% ;2%]
	PG		[0% ;3%]
	C19		[0% ;3%]
$\rho a = r p i a - X a + Q L a + P G a$	p	1,70%	
Limite di crescita della tariffa			
	$T a / T a - 1 \leq (1 + \rho a)$	-	
	T <sub>s</sub> riconosciuta	0	
	Δ non riconosciuto	0	

Link a documenti utili

**Corrispettivi calcolati**

Limite di crescita della tariffa variabile		
	Comp. variabile	Comp. fissa
Tariffa complessiva ex MTR	0	
Scomposizione della tariffa	0	0
Detrazioni comma 4.5 del 443/2019 (segno +)		
Scomposizione della tariffa	0	0
Tariffa finale ex MTR	0	
Tariffa finale		
	Comp. variabile	Comp. fissa
Tariffa complessiva riconosciuta	0	
Ulteriori costi riconosciuti dall'ETC (art.4.5 e 4.6 del MTR)		
Rimodulazione TV nel rispetto condizione art. 3 MTR		
Valorizzazione RCNDTV (art. 7 ter.2 del MTR)		
Entrate art.1.4 Det. 02/DRIF/2020 (segno +)		
Attività fuori perimetro		
Tariffa finale	0	0
Legenda compilazione		
Campo a compilazione libera		
Calcolo o visualizzazione dei valori automatica		
Campi non modificabili		
Campi con scelta da menù a tendina		

<sup>8</sup> Per il calcolo dei Fabbisogno standard del comune si rimanda alla Nota di approfondimento IFEL "Costi del servizio rifiuti, considerazione delle risultanze dei fabbisogni standard (co. 653 della legge n. 147 del 2013) e relativo utilizzo in base alla Delibera ARERA 31 ottobre 2019, n.443".

Nel secondo quadrante, l'ETC dovrà indicare i parametri per la determinazione del limite annuo alla crescita delle tariffe, come definiti nell'art 4 del MTR.

Il sistema indica in automatico sulla destra di ciascuna cella il *range* di variazione consentito nella scelta di ciascun parametro dal MTR in relazione alle caratteristiche della gestione.

Per ottenere un'indicazione del *range* di variazione dei coefficienti  $\gamma$  di gradualità nel riconoscimento dei costi efficienti è necessario aver inserito nel foglio *Previsionali* il valore del *Benchmark di riferimento*, come codificato al comma 16.4 del MTR, che viene, in automatico, confrontato con i costi unitari effettivi risultanti dalla simulazione.

Nel terzo quadrante viene riportato il calcolo del limite di crescita della tariffa.

La sezione di destra del pannello di controllo sintetizza i **Corrispettivi finali** calcolati dal modello (celle *viola*) consentendo di portare in detrazione i costi di cui al comma 4.5 della delibera 443/2019 (da indicarsi nella casella *rosa*) da suddividere o, ad ogni modo, allocare nelle componenti fissa e variabile.

Nell'ultimo quadrante è stata inserita una tabella di sintesi per agevolare l'ETC nel computo della **Tariffa finale** e della scomposizione di quest'ultima in componente fissa e variabile.

A valle del risultato del MTR viene data la possibilità all'ETC di aggiungere sia alla componente fissa che a quella variabile:

- ulteriori costi eventualmente riconosciuti in relazione alle possibilità indicate ai commi 4.5 e 4.6 del MTR;
- le Entrate elencate all'art.1.4 Det. 02/DRIF/2020 e già indicate nel foglio *Previsionali*, a diminuzione del corrispettivo pagato dall'utenza;
- le Attività fuori perimetro per le quali va data separata indicazione in sede di bollettazione.

Si ottiene in tal modo la Tariffa finale da sottoporre all'articolazione tariffaria ai sensi del dPR 158/99.

E' inoltre possibile valorizzare in questa sezione la componente di rinvio RCND<sub>TV</sub> di cui all'art 7<sup>ter</sup> del MTR aggiornato con delibera 238/2020.

Nello specifico, il *Pannello di controllo* calcola una *Tariffa complessiva riconosciuta* come minimo fra il limite di crescita della tariffa ( $T_a$  *riconosciuta*) ed il risultato del MTR (*Tariffa finale ex MTR*). Questo valore viene automaticamente suddiviso fra quota fissa e variabile utilizzando le proporzioni che nascono dall'applicazione del MTR ed applicando il *Limite di crescita della tariffa variabile* definito all'art. 3 del MTR (*Rimodulazione TV nel rispetto della condizione art. 3 MTR*).

**ModPEF.** Il *PEF Finale*, grazie alle informazioni relative al ciclo integrato di gestione dei rifiuti inserite a cura dell'ETC, produrrà il PEF riferito al 2020 che sarà riassunto nel foglio finale *ModPEF*, conforme all'Allegato aggiornato della delibera 443/2019/R/rif.

Nel foglio *ModPEF* del *PEF Finale* sono state colorate di *rosa* le celle che il modello compila in automatico in seguito alle scelte operate dall'ETC nella Dashboard.

Sono state colorate in *rosa chiaro* invece le celle relative alle variabili COI, COV e COS che, in relazione alle valutazioni operate dall'ETC, possono variare rispetto alle proposte

avanzate dai gestori. Il modello propone comunque il collegamento alle corrette celle di *PEF Grezzo Gestore* e *PEF Grezzo Comune*, ma le celle non sono bloccate, lasciando la possibilità all'ETC di collegare la cella con il foglio *Previsionali* disponibile nel *PEF Finale*.

Sono infine colorate in **rosa** le celle relative alle:

- detrazioni di cui al comma 4.5 della del 443/2019/R/rif
- detrazioni di cui al comma 1.4 della det. N. 2/DRIF/2020
- attività esterne ciclo integrato RU

perché, mentre nella *Dashboard* queste valutazioni sono state declinate nelle componenti fissa e variabile della tariffa, nel *ModPEF* sono suddivise fra i gestori del servizio. Il *ModPEF* riporta nella terza colonna riferita al "TOT PEF" il valore complessivo indicato nella *Dashboard*, che andrà però suddiviso fra i gestori ad opera dell'ETC.

ATTENZIONE: Eventuali errori di valorizzazione delle celle (es. errore #DIV/0!) possono essere attribuiti a valori non compilati in altri fogli come ad esempio la mancata scelta dei parametri per la determinazione del limite annuo alla crescita delle tariffe che dovrà essere fatta dall'ETC nel foglio *Dashboard*.

#### USO AVANZATO DEL MODELLO:

**Parametri differenziati per gestore.** In linea teorica è possibile da parte dell'ETC assegnare parametri ( $b$ ,  $\omega$  e  $\gamma$ ) differenziati per gestore. Il modello di simulazione non permette questa possibilità, in quanto sono state bloccate le celle evidenziate in rosa nel *ModPEF* del *PEF Finale* per essere coerenti con le scelte operate dall'ETC nella *Dashboard*. Questa opzione può essere simulata dall'ETC utilizzando il modello Excel reso disponibile da ARERA nella Piattaforma di compilazione dei PEF 2020. In questo file l'ETC può assegnare parametri diversificati per gestore ed utilizzare il modello di simulazione messo a disposizione da Ifel per la compilazione degli altri campi calcolati nelle celle bianche del *ModPEF* del *PEF Finale*.

**Presenza di più di un gestore del servizio oltre al Comune.** Le celle bianche del *ModPEF* del *PEF Finale* non sono state bloccate. Questo permette all'ETC di inserire alla colonna "Ciclo integrato RU" la somma delle risultanze provenienti da due differenti *PEF Grezzo Gestore*. E' possibile dunque, in presenza di più di un gestore del servizio, oltre al Comune, compilare un modulo *PEF Grezzo Gestore* da parte di ciascun attore del ciclo di gestione dei rifiuti e sommarne i risultati direttamente nel *ModPEF* del *PEF Finale* per ricavarne il risultato complessivo.

**Accoglimento del PEF grezzo inviato dal gestore conforme all'Allegato aggiornato della delibera 443/2019/R/rif.** Le celle bianche del *ModPEF* del *PEF Finale* non sono state bloccate. Questo permette all'ETC di inserire alla colonna "Ciclo integrato RU" direttamente i valori dichiarati dal gestore tramite il modulario presente nell'Allegato aggiornato della delibera 443/2019/R/rif.